

NOTIZIARIO

n.

2

2025

DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO
Riepilogo della disciplina

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2025
Riepilogo dei risvolti in ambito fiscale

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2025
Riepilogo delle misure


DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

A **fine anno** è necessario porre attenzione all'**individuazione** del **momento** in cui **può essere detratta l'IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi**, ed in particolare alla **data di ricezione** della fattura da parte dell'**acquirente** o **committente**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO					
PREMESSA	<p>Ai fini delle detraibilità delle fatture a cavallo d'anno, in generale, se il documento è ricevuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 31.12.2024, la relativa IVA è detraibile: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nella liquidazione di dicembre, ✓ nell'ambito del modello IVA 2025 relativo al 2024; ◆ nel 2025, la relativa IVA è detraibile: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nella liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), ✓ nell'ambito del modello IVA 2026 relativo al 2025. <p>Il diritto alla detrazione dell'imposta è, infatti, legato al concetto di esigibilità¹.</p>				
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	<p>L'art. 6 del D.P.R. 633/1972 prevede che il momento di effettuazione delle operazioni sia diverso a seconda che l'oggetto dell'operazione sia una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">cessione di beni immobili</td> <td>stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti</td> </tr> </tbody> </table>	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI		cessione di beni immobili	stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI					
cessione di beni immobili	stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti				

¹ Sul tema, l'agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 328 del 24.12.1997](#) ha fornito chiarimenti

		<p>cessione di beni mobili</p>	<p>consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà</p>		
		<p>prestazioni di servizi</p>	<p>pagamento del corrispettivo</p>		
		<p>Per qualsiasi tipologia di operazione, se viene pagato in tutto o in parte, il corrispettivo, ovvero se viene emessa fattura, si realizza il momento di effettuazione dell'operazione, limitatamente all'importo pagato o fatturato</p>			
<p>DETRAZIONE IVA</p>	<p>Nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, l'IVA diviene esigibile, ragion per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il cedente/prestatore diviene debitore dell'imposta verso l'Erario, ◆ in capo al soggetto cessionario/committente sorge il diritto a detrarre l'imposta. <p>Qualora, per qualsiasi motivo, il cessionario o committente non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel momento dell'esigibilità, ossia nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, può comunque esercitare tale diritto entro i termini previsti dall'articolo 19, del Dpr 633/1972.</p> <p>In particolare, è possibile, almeno in via ordinaria, individuare un termine iniziale ed un termine finale per l'esercizio del diritto a detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ termine iniziale: il momento della esigibilità dell'imposta; ◆ termine finale: entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto. 				
<p>REGISTRAZIONE DELLE FATTURE</p>	<p>L'art. 25, comma 1 del D.P.R. 633/1972 disciplina il diritto a detrarre l'IVA prevedendo che questo è esercitabile, nell'ambito della liquidazione periodica², solo con l'annotazione della relativa fattura nel registro acquisti.</p> <p>In seguito a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 119/2018, l'annotazione della fattura sul registro acquisti in generale può essere eseguita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, partecipando comunque alla liquidazione IVA del periodo precedente.</p>				

² art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998.

	<p>Esempio</p> <p>Una fattura immediata datata 13.11.2024 (momento di effettuazione dell'operazione) è ricevuta il 14.11.2024: l'IVA è detraibile nella liquidazione di novembre, qualora sia registrata entro il 15.12.2024</p>
<p>FATTURE DI FINE ANNO</p>	<p>Esempio</p> <p>Per una fattura datata 21.07.2024 e ricevuta il 03.08.2024, l'IVA è detraibile già a partire dal mese di luglio, se registrata entro il 15.08.2024. Naturalmente è sempre possibile effettuare la registrazione della fattura nel mese di agosto con detrazione nel mese di agosto senza avvalersi della facoltà di anticipare la detrazione oppure provvedere alla registrazione e detrazione nei mesi successivi (entro la dichiarazione IVA annuale)</p> <p>Il concetto non si applica alle fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali la fattura è stata ricevuta l'anno successivo (c.d. "a cavallo d'anno"): per esse rimane valida la regola previgente.</p> <p>Il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato³ nel momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sostanziale, di avvenuta esigibilità dell'imposta; ◆ formale, relativa al possesso di una valida fattura⁴. <p>È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione del documento, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Il diritto può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha, poi, puntualizzato che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità,</p>

³ Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 1/E del 17.01.2018](#)

⁴ redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

La detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno **precedente** prevede la registrazione su apposito **registro sezionale** del registro degli acquisti. In questo modo, per una fattura datata 2024 e ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025, è possibile detrarla nel 2024 previa annotazione in una "apposita sezione" del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2024. Si ricorda che non vi è un obbligo di adottare un sezionale IVA, essendo sufficiente una "**distinta annotazione**" nell'unico registro acquisti IVA, tramite apposita codifica che permetta di individuare tali fatture).

Esempio

Fattura datata 29.12.2024, ricevuta il 30.12.2024 e registrata il 03.01.2025.

La **detrazione** può operare sul **2024**, ma solo nella relativa **dichiarazione annuale IVA** (modello IVA 2025) e la **registrazione** deve avvenire su apposito **registro sezionale** del registro degli acquisti

Al contrario per una **fattura**:

- ◆ **datata 2024**
- ◆ **ricevuta nel 2025**,

non è possibile detrarre l'IVA nel 2024, ma **soltanto dal 2025**.

Esempio

Fattura datata 29.12.2024 e ricevuta il 02.01.2025.

Non è possibile detrarre l'IVA nel mese di **dicembre 2024**, ma **soltanto** dal mese di **gennaio 2025**

Per quanto riguarda il **momento** in cui la **fattura** si considera **ricevuta**⁵, la **data di ricezione** è sempre certificata dall'**esito di ricezione dello SDI**.

FATTURE 2024 RICEVUTE NEL 2024

Se la fattura datata 2024 è stata ricevuta entro il 31.12.2024, l'imposta può essere detratta:

- ◆ nella **liquidazione del mese di dicembre o quarto trimestre 2024**, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre),
- ◆ nell'ambito della **dichiarazione IVA relativa al 2024** (modello IVA 2025), annotando la fattura entro il 30.04.2025 in un apposito sezionale del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2024

FATTURE 2024 RICEVUTE NEL 2025

Se la fattura datata dicembre 2024 è acquisita dall'acquirente o committente a gennaio 2025, l'imposta può essere detratta:

- ◆ nella **liquidazione del mese di gennaio o primo trimestre 2025** (rispettivamente, entro il 16.02.2025 e 16.05.2025) o dei mesi o trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti,
- ◆ da ultimo nell'ambito della **dichiarazione IVA relativa al 2025** (modello IVA 2026). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.04.2026 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2025.

Tale situazione si riscontra:

- ◆ non soltanto per le fatture datate 2024, **emesse** (inviate allo Sdl) **entro il 31.12.2024 e ricevute dall'1.1.2025**;
- ◆ ma anche per le fatture datate 2024 ed **emesse** (inviate allo Sdl) **nei primi giorni del 2025** (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o entro il giorno 15 del mese successivo)

⁵ come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la [FAO n. 129 del 19.07.2019](#) aggiornate al 20.11.2019.

**CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA PER
CASSA E OPZIONE
PER LA TENUTA DEI
SOLI REGISTRI IVA
CON
PRESUNZIONE DI
INCASSO/
PAGAMENTO**

Con l'istituzione del **regime di contabilità semplificato per cassa**, il contribuente ha la possibilità di **optare per tenere i registri IVA senza** effettuare le **annotazioni** relative agli **incassi/pagamenti**, fermo restando l'**obbligo** della **separata annotazione** delle operazioni **non soggette a registrazione ai fini IVA**.

In tal caso, opera la **presunzione** in base alla quale la **data di registrazione** dei documenti **coincide con quella di incasso/pagamento**.

Quanto esposto in precedenza, relativo alle **modalità di registrazione/detrazione IVA** delle fatture di acquisto, **influenza** anche la **determinazione del reddito** per tali contribuenti.

In sostanza, risultano **deducibili** i **costi** relativi alle **fatture ricevute e registrate entro il 31.12**, considerando che il **momento di ricezione** della **fattura elettronica è attestato** inequivocabilmente **dallo Sdi**.

In questo modo, per le **fatture datate 2024**:

- ◆ **ricevute nel 2024 ma registrate nel 2025;**
- ◆ **ricevute e registrate nel 2025;**

il **costo è deducibile nel 2025**.

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2025

Con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2024**, il **tasso di interesse legale** è stato ridotto dal 2,5% **al 2%**, in vigore il **1° gennaio 2025**.

Questa riduzione ha risvolti anche in ambito fiscale, riepilogati in questa scheda.

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2025							
<p>NUOVO TASSO INTERESSE LEGALE</p>	<p>Il tasso degli interessi legali, per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2024, pubblicato in G.U. n. 294 del 10.12.2024, è stato diminuito al 2%. Il tasso d'interesse legale, infatti, passa dal 2,5%, in vigore fino al 31.12.2024, al 2% a partire dal 01.01.2025.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">MISURA DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino al 31.12.2024</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>Dal 01.01.2025</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si ricorda che la misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ed è calcolato sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi; ◆ del tasso di inflazione registrato nell'anno. 	MISURA DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE		Fino al 31.12.2024	2,5%	Dal 01.01.2025	2%
MISURA DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE							
Fino al 31.12.2024	2,5%						
Dal 01.01.2025	2%						
<p>I RIFLESSI FISCALI DEL NUOVO TASSO</p>	<p>La rimodulazione del tasso d'interesse legale ha rilevanza anche fiscale, in particolare per quanto riguarda la procedura del ravvedimento operoso⁶, istituito interessato dalle modifiche del c.d. "Decreto Sanzioni"⁷, che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione. L'istituto consente di versare contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il tributo o l'eventuale differenza (se dovuti); 						


⁶ di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

⁷ D.Lgs 87/2024.

- ◆ la **sanzione ridotta**;
- ◆ gli **interessi moratori calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato.

Ciò comporta che i contribuenti che intendano **ravvedersi nel 2025 per violazioni intervenute nel 2024 (entro il 31.12)**, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

- ◆ gli **interessi calcolati al tasso legale del 2,5%** per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento **fino al 31.12.2024**;
- ◆ gli **interessi calcolati al tasso legale del 2%** per il periodo che va **dal 01.01.2025 alla data di regolarizzazione della violazione**.



Resta fermo che, **per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2025 in poi**, si applicheranno esclusivamente gli **interessi legali nella nuova misura del 2%**.



**INVARIANZA
TASSO PER
USUFRUTTI E
RENDITE**

Da notare, invece, l'**eccezione** rappresentata dall'evidenza che la base imponibile:

dell' usufrutto
delle rendite

deve continuare a essere **calcolata**, a partire dal 01.01.2025, ai fini:

- ◆ delle **imposte di registro**,
- ◆ di **successione/donazione**,
- ◆ delle **altre imposte indirette**,

con riferimento al **tasso d'interesse del 2,5%** (quello vigente nel 2024).

Ha, infatti, luogo la **prima applicazione**⁸ della riforma di cui al **D.Lgs 139/2024**, che ha stabilito che il **tasso** da considerare per i **calcoli** per le suddette rendite per l'**imposta di registro**⁹ e quella di **successione**¹⁰ – normalmente pari al tasso legale – **non può scendere sotto al 2,5%**.

⁸ di cui al [D.M. 27.12.2024](#).

⁹ art. 46, comma 5-ter del D.P.R. 131/1986.

¹⁰ art. 17, comma 1-ter del D.Lgs 346/1990.

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2025

Con nota n. 127214 del 18 dicembre 2024, il MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) ha pubblicato la **misura del diritto camerale per il 2025**, rimasto invariato rispetto a quanto previsto nel 2024. La nota riporta le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025, qui riassunte.

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2025														
PREMESSA	<p>L'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18.08.2014), ha previsto, "nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", una riduzione graduale del diritto camerale dovuto dalle imprese, rispetto a quello dovuto per il 2014, del 50% dal 2017.</p> <p>Così, con la Nota n. 127214 del 18 dicembre 2024, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2025. Si tratta degli importi stabiliti dal Decreto interministeriale 21.04.2011, ai quali poi si dovrà applicare la riduzione del 50%.</p>													
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE	<p>Premesso quanto sopra si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE Importi 2025</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA</th> <th style="text-align: center;">SEDE</th> <th style="text-align: center;">UNITÀ LOCALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)</td> <td style="text-align: center;">€ 44,00</td> <td style="text-align: center;">€ 8,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria</td> <td style="text-align: center;">€ 100,00</td> <td style="text-align: center;">€ 20,00</td> </tr> </tbody> </table>		MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE Importi 2025			IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA	SEDE	UNITÀ LOCALE	Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80	Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 100,00	€ 20,00
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE Importi 2025														
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA	SEDE	UNITÀ LOCALE												
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80												
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 100,00	€ 20,00												

	IMPRESSE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA	SEDE	UNITÀ LOCALE
	Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
	Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
	Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	€ 100,00	€ 20,00
	Soggetti iscritti al REA	€ 15,00	
	IMPRESSE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	per ciascuna unità locale/ sede secondaria € 55,00	

Si ricorda che tali misure sono state indicate nel loro importo esatto, **mentre ai fini del versamento** dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere **all'arrotondamento all'unità di euro¹¹**.

VERSAMENTO COMMISURATO AL FATTURATO	Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, cioè le altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 , mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali.
	Gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondato.

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

¹¹ tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

SCAGLIONI DI FATTURATO (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

Si rammenta che anche la **misura fissa**, prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare nel calcolo nell'importo integrale di € **200,00**, è **soggetta**, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.

Si evidenzia, inoltre, che anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro.